

COMUNE DI GAIARINE

Provincia di Treviso

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA - Ufficio Tributi

MANUALE I.C.I. 2010

(IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)



A CURA DELL'UFFICIO TRIBUTI

CHI DEVE PAGARE:

Soggetto passivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Gaiarine, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELIBERATE PER IL 2010:

OGGETTO	ALIQUOTE e DETRAZIONI ANNO 2010
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6, C7. Abitazione in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado.	4 per mille (invariata)
Aliquota alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>gli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;</i> ✓ <i>gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso della locazione, purché da persone ivi residenti.</i> 	5,5 per mille (variata)
Aliquota fabbricati non locati iscrivibili alle categorie C3 – D1 - D7	5,5 per mille (variata)
Aliquota Aree Fabbricabili	7 per mille (invariata)
Aliquota Terreni Agricoli	5,5 per mille (invariata)
Aliquota tutti gli altri Immobili	5,5 per mille (invariata)
Detrazione Abitazione principale	Euro 130,00.=
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore di un nucleo familiare comprendente un soggetto con grave handicap motorio, qualora detto immobile sia stato adeguato alle sopravvenute esigenze del disabile (servoscala, ascensore, pedane, servizi adeguati,...)al fine di garantirgli una maggiore autonomia personale.	Euro 258,00.=
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore di un nucleo familiare in situazione di disagio economico-sociale, con reddito lordo ai fini IRPEF per l'anno 2008 non superiore ad Euro 5.956,60.= (per beneficiare di detta agevolazione, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Tributi, allegando copia dei documenti fiscali relativi ai redditi dell'anno 2007).	Euro 258,00.=

CRITERI DI ARROTONDAMENTO:

Il versamento I.C.I. dovrà essere ARROTONDATO all'Euro, per eccesso o per difetto, se l'imposta dovuta è superiore o inferiore a 49 centesimi (esempio: imposta dovuta Euro 10,50 da versare Euro 11,00; imposta dovuta Euro 10,49 da versare Euro 10,00).

SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELL'I.C.I.:

- ✓ la scadenza per il pagamento dell'ACCONTO è il 16/06/2010 e per il SALDO il 16/12/2010;
- ✓ si conferma la possibilità del versamento in un'UNICA SOLUZIONE sempre entro il 16/06/2010.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'I.C.I.:

I versamenti potranno essere effettuati:

- ✓ con gli appositi bollettini di pagamento I.C.I. intestati all'Agente della Riscossione – RISCOSSIONE UNO S.p.A., Viale Montegrappa n° 34 TREVISO, **Conto Corrente n°88678479 . Intestazione 1^ Riga EQUITALIA NOMOS SPA – Intestazione 2^ Riga GAIARINE – TV- ICI** presso l'Agente della Riscossione stesso o in qualsiasi ufficio postale;

- ✓ tramite modello F24 in qualsiasi banca, senza alcun addebito di spesa, utilizzando i seguenti codici:

"codice ente": **D854** Comune di Gaiarine

"codice tributo": **3901** abitazione principale

3902 terreni agricoli

3903 aree fabbricabili

3904 altri fabbricati

"anno di riferimento": **2010** anno d'imposta

per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.agenziaentrate.it;

- ✓ tramite modello F24 utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi secondo le modalità indicate nelle specifiche istruzioni ministeriali della dichiarazione stessa (per maggiori informazioni rivolgersi al proprio centro di assistenza fiscale).

LA DICHIARAZIONE I.C.I.:

I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni intervenute sugli immobili posseduti nel territorio del Comune di Gaiarine (compravendite, cambi di residenza, donazioni, trasferimenti di diritti reali, ecc...), su modello Ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è intervenuta la variazione o il possesso ha avuto inizio.

La dichiarazione I.C.I. segue pertanto la stessa scadenza della dichiarazione dei redditi.

Entro giugno 2010 l'Ufficio I.C.I. ritirerà le dichiarazioni relative alle variazioni intervenute nell'anno d'imposta 2009.

Il modello per la "Dichiarazione I.C.I. 2010", una volta approvato dal Ministero delle Finanze, potrà essere ritirato presso l'Ufficio I.C.I., acquistato in tutte le rivendite autorizzate o scaricato dal sito del Ministero stesso www.finanze.it.

DOVE VANNO PRESENTATE LE DICHIARAZIONI I.C.I. 2010:

- ✓ possono essere consegnate a mano all'Ufficio I.C.I. del Comune di Gaiarine;
- ✓ possono essere spedite in busta bianca con la dicitura "Dichiarazione I.C.I. 2010" a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
"Comune di Gaiarine - Ufficio I.C.I. - Piazza Vittorio Emanuele II n°9 – 31018 Gaiarine (TV)".

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).

Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto. Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello di pagamento utilizzabile per i versamenti normali, maggiorando la sola cifra che si va a versare (in alto in cifre e per esteso) delle sanzioni e degli interessi, e indicando senza alcuna maggiorazione le cifre dedicate alle singole voci (in basso). Nel modello di pagamento in

Euro è inserita una casella che deve essere barrata nel caso in cui il pagamento sia comprensivo delle sanzioni e degli interessi previsti dal ravvedimento.

Ravvedimento per omesso versamento

- a) PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO E/O A SALDO PER L'ANNO 2009 ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI REDDITI (30/9/2010):
Imposta I.C.I. dovuta in acconto e/o a saldo anno 2009 + Int.3% per i giorni intercorrenti dalla scadenza 2009 sino al 31/12/2009 e Int.1% dal 1/1/2010 alla data di pagamento + Sanzione (1/10 del 30% = 3%)
- b) PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO E/O A SALDO PER L'ANNO 2010 ENTRO IL 30° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA PREVISTA:
Imposta I.C.I. dovuta in acconto e/o a saldo anno 2010 + Int.3% per i giorni intercorrenti dalla scadenza 2009 sino al 31/12/2009 e Int.1% dal 1/1/2010 alla data di pagamento + Sanzione (1/12 del 30% = 2,5%)
- c) PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN ACCONTO E/O A SALDO PER L'ANNO 2010 OLTRE IL 30° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA PREVISTA, MA ENTRO IL 30/09/2010:
Imposta I.C.I. dovuta in acconto e/o a saldo anno 2010 + Int. 3% per i giorni intercorrenti dalla scadenza alla data di pagamento e Int.1% dal 1/1/2010 alla data di pagamento + Sanzione (1/10 del 30% = 3%)

Quindi se il PAGAMENTO DELL'IMPOSTA avviene ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI REDDITI la sanzione è ridotta ad 1/10 (3%), mentre se il PAGAMENTO DELL'IMPOSTA avviene ENTRO UN MESE DAL TERMINE DI PAGAMENTO la sanzione è ridotta ad 1/12 (2,5%).

Gli interessi vanno calcolati al saggio legale previsto, attualmente del 1% (dal 1° gennaio 2010) e del 3% (dal 1° gennaio 2008), con maturazione giornaliera, e sono rapportati all'anno civile, secondo la seguente formula:

I.C.I. dovuta x gg. x + Int. 3% (dal 1/1/2008) e/o 1% (dal 1/1/2010) : 36.500.

AVVERTENZE:

- ✓ il giorno di stipula dell'atto notarile è il giorno iniziale del possesso per l'acquirente;
- ✓ il mese durante il quale il possesso, o la residenza, è di almeno 15 gg. va conteggiato come mese intero a tutti gli effetti;
- ✓ l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale decorrono dal giorno di trasferimento della residenza anagrafica;
- ✓ qualora si presentasse in ritardo la dichiarazione I.C.I., o si effettuasse tardivamente il pagamento, è conveniente utilizzare l'Istituto del Ravvedimento Operoso.

CASI PARTICOLARI:

1. Immobili inagibili o inabitabili:

La riduzione dell'imposta al 50%, di cui all'art.8 del D.Lgs. 504/92, per fatiscenza dell'immobile è applicabile solamente se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non è utilizzato e in esso non sono in corso interventi edilizi.

L'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità di eventuali occupanti e tale situazione non deve essere sanabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria previsti dalle lettere A e B dell'articolo 31 della L. 05/08/1978, n. 457 e successive modifiche.

Per beneficiare della riduzione dell'imposta al 50% deve essere presentata la dichiarazione di variazione I.C.I. Lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile può risultare da idonea documentazione o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che sarà oggetto di controlli da parte del competente Ufficio.

2. Cittadini italiani residenti all'estero:

L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.

ALTRE INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA POSSONO ESSERE RICHIESTE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE, DURANTE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00 – MARTEDÌ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00) O TELEFONANDO AL NUMERO 0434/756521.

E-MAIL: INFO@COMUNE.GAIARINE.TV.IT